



Contratto per l'acquisizione del servizio di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria del sistema di rilevazione presenze e controllo accessi dell'Agenzia a seguito di una RDO aperta sulla piattaforma MePA, del portale www.acquistinretepa.it di Consip, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) e dell'art. 108, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

INDICE

ART.1 CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL'AFFIDAMENTO. OPZIONI E REVISIONE PREZZI.....	2
1.1. CONTESTO TECNICO E OBIETTIVI ATTESI.....	2
1.2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEI SERVIZI RICHIESTI.	2
1.3. OPZIONI.....	2
1.4. REVISIONE PREZZI.....	2
1.5. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO.....	3
ART.2 PENALI E RISOLUZIONE	3
ART.3 ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	3
ART. 4 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ.....	4
ART.5 RISERVATEZZA.....	5
ART.6 OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	5
ART. 7. CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ	5
ART. 8 DESIGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679	5
ART. 9. FORO COMPETENTE.....	7

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale

Contratto per l'acquisizione del servizio di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria del sistema di rilevazione presenze e controllo accessi dell'Agenzia a seguito di una RDO aperta sulla piattaforma MePA, del portale www.acquistinretepa.it di Consip, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) e 108, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

TRA

L'Agenzia per l'Italia Digitale, con sede in Roma, Via Liszt n. 21, C.F. 97735020584, in persona del Direttore generale ing. Mario Nobile, (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione Contraente**"),

E

TECNO IMPIANTI ROMA S.R.L. con Sede Legale in Via Petritoli 35 - 00138 - Roma (RM) - P. IVA 17369741008

PREMESSO che:

- L'Agenzia per l'Italia Digitale, in ottemperanza ai compiti istituzionali ad essa assegnati stante la carenza di risorse professionali assegnate, al fine di garantirsi per 36 (trentasei) mesi, servizi di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria del sistema di rilevazione presenze e controllo accessi è stata indetta sul portale www.acquistinretepa.it di Consip apposta RDO aperta n. 6157867, entro un importo a base d'asta di Euro entro un importo a base d'asta di Euro 8.200,00 IVA esclusa e pari a € 10.004,00 IVA inclusa (salve le opzioni previste dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed entro i limiti dell'art. 14 e 50, comma 1 lettera b) del medesimo D.LGS. n. 36/2023) aggiudicata con il criterio del minor prezzo, in coerenza con quanto disposto dall'art. 50, c. 1, lettera b) e dall'art. 108, comma 3 del citato D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (trattandosi in definitiva di prestazioni con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato di riferimento).
- È stato acquisito il CIG BB64F6232F.
- A seguito della verifica positiva della documentazione presentata, della verifica del possesso dei requisiti dell'operatore economico risultato aggiudicatario ai sensi degli art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 e della ricezione della garanzia si procederà alla stipula su MePA.

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL'AFFIDAMENTO. OPZIONI E REVISIONE PREZZI

1.1. CONTESTO TECNICO E OBIETTIVI ATTESI.

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale, in ottemperanza ai compiti istituzionali ad essa assegnati, ha la necessità di garantire il corretto funzionamento del sistema di rilevazione presenze e controllo accessi mediante l'acquisizione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione dei dispositivi e dei software prodotti da Solari Udine, al fine di mantenere la funzionalità dei dispositivi attualmente in uso presso l'Agenzia, ed assicurare una gestione ottimale degli stessi.

1.2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEI SERVIZI RICHIESTI.

1. Alla luce del contesto sinteticamente richiamato anche in premessa e degli obiettivi da realizzare, più in particolare, AgID ha la necessità, per 36 mesi, dei servizi indicati nel Disciplinare e Capitolato Tecnico, entro l'importo offerto nell'ambito della RdO aperta su MePA, indetta ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) e 108, co 3 del D.lgs. n. 36/2023. Entro detto importo si intendono inclusi senza oneri ulteriori per AgID sia le attività di affiancamento iniziale che le attività di affiancamento finale meglio descritte nel Disciplinare tecnico, cui si rinvia.

1.3. OPZIONI.

Qualora emerga la necessità di avvalersi delle opzioni e modifiche previste dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023, entro la soglia prevista dall'art. 50, comma 1 lett. b), sarà cura del RUP al momento della necessità di attivazione delle opzioni, allinearsi con gli Uffici competenti per la necessaria copertura di budget e concordare con l'operatore economico le variazioni da apportare ai servizi.

1.4. REVISIONE PREZZI.

Ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in



diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i servizi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'Indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi.

1.5. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

Il Fornitore garantisce la corretta esecuzione delle obbligazioni assunte, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.

ART.2 PENALI E RISOLUZIONE

1. In caso di mancato rispetto delle specifiche e dei livelli minimi del servizio, in caso di ritardo rispetto ai termini indicati dal Disciplinare e dal RUP e in ogni caso di contestato inadempimento nell'erogazione dei servizi richiesti e per ogni difetto contestato formalmente, anche via mail, il RUP si riserva di applicare le penali indicate nel medesimo Capitolato tecnico, per ogni giorno solare di ritardo e per ogni inadempienza contestata.
2. L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto, salvo che il danno sia così grave da preludere alla risoluzione del contratto.
3. Le penali saranno applicabili fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
4. Oltre tale limite, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura, salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.
5. Il protrarsi dell'inadempimento del contratto costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc., senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno con facoltà dell'Agenzia di risolvere il rapporto mediante PEC senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.
6. Resta in ogni caso salva la facoltà per l'AgID di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti a seguito di inadempienze verificatesi nel periodo di erogazione del servizio/fornitura.
7. Qualora nell'arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall'Agenzia, quest'ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa dell'operatore economico, ovvero acquisendo anche i prodotti in danno dell'operatore economico da altro fornitore, ferma restando la facoltà dell'Agenzia stessa di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.
8. L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa dell'OE, in caso di:
 - frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - circostanze, determinatesi per colpa dell'operatore economico, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
 - cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.
9. Resta salva la facoltà dell'Agenzia di recedere dal contratto, previa comunicazione e pagamento delle prestazioni eseguite all'OE, nel caso in cui vengano attivate convenzioni o Accordi quadro Consip più convenienti o più idonee alle esigenze operative dell'Agenzia.

ART.3 ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

1. Il servizio e quanto richiesto all'operatore economico entro i termini indicati, saranno oggetto di verifica di conformità da parte del RUP della corretta erogazione dei servizi resi e rispetto ai requisiti e livelli di servizio previsti nel Disciplinare.
2. La fattura potrà essere emessa, quindi, solo successivamente all'attestazione di regolare esecuzione del RUP, con cadenza bimestrale posticipata. Il pagamento dell'importo sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura.
3. La fattura pervenuta prima dell'attestazione di regolare esecuzione è passibile di rifiuto da parte dell'AgID.
4. L'operatore economico, in ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, così come integrato dal Decreto del 24 agosto 2020, n. 132 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, inerente il *“Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle*



fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. (20G00148) (GU n.262 del 22-10-2020)".

5. L'AgID sarà costretta a procedere al rifiuto delle fatture:

- a) riferite ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- b) in caso di omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- c) che non rispettino le norme del codice in tema di verifica di conformità e contenuti e non consentano la comprensione del contratto o progetto cui si riferiscono.

Sono elementi essenziali della fattura ai fini dei precedenti punti a), b) e c) i seguenti:

- Denominazione Ente: Agenzia per l'Italia Digitale;
- Codice Univoco Ufficio: F7VRDL;
- C.F. AgID: 97735020584;
- i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura e alla determinazione a contrarre e di copertura di budget;
- il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del D.L. n. 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89);
- i riferimenti al progetto e al CUP se presenti;
- la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento;
- la "competenza temporale del servizio", l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa al gg/mm/aa); ovvero il periodo (gg/mm/aa) di erogazione del servizio/di effettuazione della fornitura, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA;
- l'indicazione dello split payment;
- l'esposizione in fattura, ove previsto, delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 (che si applica quando si debbano autorizzare varie fatture distinte e si debba procedere a più pagamenti).

Split payment: Come detto, AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*", è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'Agenzia provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l'imponibile. La fattura elettronica, nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura" dovrà contenere, alla voce: "Esigibilità IVA" l'indicazione: "S (scissione dei pagamenti)". Fatture non conformi a quanto indicato sono passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 4 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., "Piano straordinario contro le mafie". Pertanto, lo stesso deve comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati; la comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
2. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
3. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

**ART.5 RISERVATEZZA**

1.L'operatore economico si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

ART.6 OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1.AgID informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al proprio Codice di Comportamento, pubblicato sul sito dell'Agenzia, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.

2.Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Agenzia.

3.Tutti gli operatori economici, quali soggetti terzi, sono tenuti, nei rapporti con AgID, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto di AgID di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART. 7. CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ

1.L'operatore economico dovrà altresì attenersi al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165), come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in particolare dall'art. 2, co.3, alla cui stregua le PP.AA. estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento anche nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.

2.Nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice e sue ss.mm.ii., AgID potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale. L'operatore economico affidatario dei servizi accetta inoltre sin d'ora quanto disposto nel PNA ANAC vigente e dai seguenti Piani e Determinazioni: la DT DG n. 26/2024 del 31 gennaio 2024 di "Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2024-2026 e la DT DG n. 14 del 31 gennaio 2025 di "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027".

3.In seguito alla comunicazione di affidamento e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti sul sito dell'Agenzia. L'operatore economico, affidatario dei servizi si impegna a sottoscrivere e rispettare, infine, il Patto di integrità sottoposto da Consip e firmato in sede di abilitazione al Mercato Elettronico, nonché il Patto di integrità AgID di cui al relativo allegato.

ART. 8 DESIGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, designa l'OE quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, n. 8) e 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività oggetto del presente Contratto.

2. Il trattamento dei dati personali è così individuato:

- Oggetto e finalità: servizi per la manutenzione e aggiornamento del sistema di rilevazione presenze e controllo accessi dell'Agenzia presenti nella sede di via Liszt;
- Durata: 36 mesi sino alla scadenza del Contratto;
- Tipologia di dati personali trattati: nome e cognome correlati al numero di matricola e al badge utilizzato, nonché timbrature effettuate con i badge;



- Categorie di interessati: dipendenti interni e di ditte esterne che svolgono attività di carattere continuativo per l'Agenzia.

3. Per la durata del Contratto e per le attività in esso disciplinate, il responsabile del trattamento dei dati personali, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie di interessati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna nei confronti del Titolare a:

- a. trattare i dati personali nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dal Regolamento, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito Codice privacy), dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dall'EDPB e dal Garante per la protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
- b. trattare i dati personali per le sole finalità di cui al Contratto;
- c. non trasferire in un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale i dati personali trattati, senza la previa autorizzazione del Titolare;
- d. nel trattare i dati personali per conto del Titolare, attenersi alle istruzioni documentate fornite dal Titolare stesso. Sono considerate istruzioni documentate le prescrizioni previste dalle Linee guida INAD, dalle indicazioni di cui alla eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, periodicamente revisionata, dalla presente designazione e ogni altra eventuale comunicazione scritta del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del Responsabile. Il Responsabile informerà il Titolare qualora ritenga che un'istruzione impartitagli da quest'ultimo violi il Regolamento o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
- e. attraverso misure tecniche e organizzative adeguate alla natura del trattamento, assistere il Titolare nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dall'esercizio, da parte degli interessati, dei diritti di cui al Capo III del Regolamento;
- f. adottare le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento. Nel caso in cui il trattamento, per la propria natura, il contesto e/o le tecnologie utilizzate, evidenziasse la necessità di approntare ulteriori misure di sicurezza, il Titolare potrà richiedere al
- g. Responsabile l'implementazione di tali misure. Nei casi in cui si evidenziasse una non piena corrispondenza tra la tipologia di trattamento prevista e le misure di sicurezza richieste, il Responsabile si impegna a comunicarlo per scritto al Titolare, fornendo al medesimo l'effettuata analisi del rischio e indicando le misure di sicurezza ritenute adeguate;
- h. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi concernenti la sicurezza dei dati personali (in particolare: sicurezza del trattamento, notifica della violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e relativa comunicazione agli interessati), la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e la consultazione preventiva con il Garante, ai sensi degli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- i. consentire al Titolare l'effettuazione di verifiche periodiche, ispezioni e/o audit circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate e il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali;
- j. avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali e assistere il Titolare nel caso di richieste a questi direttamente formulate dal Garante in merito al trattamento dei dati personali;
- k. informare il Titolare, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, di ogni violazione di dati personali, condividendo ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore dall'intervenuta conoscenza;
- l. comunicare al Titolare il ricorso ad altro responsabile (di seguito sub-Responsabile) per gestire attività di trattamento specifiche, informando immediatamente il Titolare altresì della decadenza o sostituzione del sub-Responsabile. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile e i dati del contratto di esternalizzazione. Il Responsabile garantisce la sussistenza, in capo al sub-Responsabile, delle garanzie sufficienti alla messa in atto delle misure tecniche e



organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come richiesto dal Regolamento. Al sub-Responsabile sono imposti, mediante la stipula di un contratto o altro atto giuridico sottoscritto dal Responsabile, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali gravanti su quest'ultimo. Qualora il sub-Responsabile ometta di adempiere i propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento di tali obblighi;

- m. garantire che i propri dipendenti e/o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del Codice privacy, si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e che abbiano ricevuto la formazione necessaria;
 - n. ai sensi dell'art. 30, comma 2 del Regolamento, tenere il registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto del Titolare e, su richiesta, mettere tale registro a disposizione del Titolare e/o del Garante per la protezione dei dati personali;
 - o. mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti nelle Linee guida, nel presente atto di designazione e nell'art. 28 del Regolamento nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa espresso riferimento alla normativa unionale europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

ART. 9. FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole contrattuali e del presente documento integrativo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

(per l'operatore economico)

(per AgID)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'operatore economico dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti:

Art.1 Contesto tecnico, obiettivi attesi. oggetto, importo, durata, contenuti dell'affidamento, opzioni e revisione prezzi.

Art.2 Penali e risoluzione.

Art.3 Attestazione/certificati di regolare esecuzione dei servizi. termini e modalità di fatturazione e pagamento;

Art.9 Foro competente.

(per l'operatore economico)